

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA

L'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis", in persona del Presidente _____, domiciliato per la sua carica presso l'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis, il quale interviene in forza della delibera consiliare n. ____ del __/__/xxxx, esecutiva ai sensi di Legge,

E

1. Comune di Calasetta, rappresentato dal Sindaco Claudia Mura, domiciliato per la sua carica presso il comune di Calasetta il quale interviene al presente atto in forza della delibera consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di Legge;
2. Comune di Carloforte, rappresentato dal Sindaco _____, domiciliato per la sua carica presso il comune di Carloforte, il quale interviene al presente atto in forza della delibera consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di Legge;
3. Comune di Sant'Antiocci, rappresentato dal Sindaco Ignazio Locci, domiciliato per la sua carica presso il comune di Sant'Antioco, il quale interviene al presente atto in forza della delibera consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di Legge;

PREMESSO:

- che l'art. 37 del D.Lgs 50/2016, rubricato "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", così dispone ai primi quattro commi:
 1. *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*
 2. *Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.*
 3. *Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di*

committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.*
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;*

- Preso atto che l'art. 1, comma 1 – lett. A) del Decreto Legge 18.4.2019, n. 32, convertito, con modificazioni, in Legge 14 giugno 2019, n. 55 ha disposto la non applicazione, tra le altre, a titolo sperimentale e fino al **30 giugno 2023**:
 - a) dell'articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure **non afferenti** agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;
- Considerato che il Comune di Sant'Antioco risulta accreditato presso l'Anac quale stazione appaltante, ha avviato il procedimento per la qualificazione ex art. 38 del D.Lgs. 50/2016 ed ha potuto operare, sino ad ora, autonomamente per la gestione degli appalti di forniture, servizi e lavori, anche in virtù del rinvio, sopra richiamato, dell'applicazione dell'art. 37, comma 4°, del D.Lgs. 50/2016 al 30 giugno 2023.
- Rilevato che, con l'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al comune di Sant'Antioco sono stati assegnati diversi finanziamenti afferenti, in tutto o in parte, alle risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59.
- Preso atto che il secondo periodo dell'art.1, 1° comma, lett. a) del D.L. 32/2019, già citato, prevede che << .. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, **attraverso le unioni di comuni**, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;
- che i Comuni di Calasetta, Carloforte e Sant'Antioco, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 267/2000, denominata “ Arcipelago del Sulcis”;

- Accertato che l'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" risulta accreditata presso l'Anac quale stazione appaltante sin dal 21.04.2020;
- che il servizio in oggetto rientra tra quelli indicati dall'art. 4 dello Statuto dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis";
- che l'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, recita testualmente:

"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - b) **mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza**, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.*
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56."*
- che gli enti suddetti mediante deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni, nonché l'Unione stessa, hanno approvato il trasferimento all'Unione del servizio in oggetto, nonché il relativo schema di convenzione;
 - che attraverso lo strumento dell'unica centrale di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, e che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione contro la corruzione e contro possibili infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;
 - che una struttura altamente specializzata e qualificata assicura una maggiore professionalità, e quindi una azione amministrativa più snella e tempestiva, nonché una ottimizzazione delle risorse, e quindi un conseguente risparmio di risorse economiche ed umane, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Premesse

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata ed automatica applicazione alla presente convenzione.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. Con la presente convenzione i Comuni aderenti all'Unione e l'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" convengono di costituire la centrale unica di committenza.

2. La gestione associata di tale attività viene attuata dall'Unione dei Comuni mediante l'istituzione di un servizio unificato per la gestione della centrale unica di committenza, il quale verrà organizzato funzionalmente secondo i principi di sussidiarietà, omogeneità ed adeguatezza, e disciplinato con atti della Giunta dell'Unione.
3. All'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" spetta il compito di:
 - organizzare il servizio per conto dei Comuni nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dalla Giunta dell'Unione dei Comuni;
 - gestire e organizzare il servizio con la struttura assegnata alla gestione associata;
 - adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio nel rispetto delle normative vigenti.
4. L'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" è altresì individuata quale unico referente nei confronti della Regione Sardegna, per l'eventuale assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari per la realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in oggetto.

ARTICOLO 3

Attività

La centrale unica di committenza ha il compito di curare:

- a. la gestione delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte in maniera singola od associata;
- b. la gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture svolte in modo congiunto tra gli enti associati.

Con successivi atti integrativi, con delibere degli organi competenti dei Comuni e dell'Unione sarà possibile implementare e/o modificare l'elenco delle attività di cui sopra, fatto salvo disposizioni normative diverse.

ARTICOLO 4

Finalità

1. La gestione associata dei compiti e delle attività inerenti agli appalti di lavori pubblici e all'acquisizione di beni e servizi è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità).
2. Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata i compiti e le attività relative agli appalti di lavori e all'acquisizione di beni e servizi secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un'adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità. La visione integrata dei lavori pubblici e dei beni e servizi consente di massimizzare le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio.
3. La gestione associata è finalizzata ad assicurare l'assolvimento dei compiti e delle attività relative agli appalti di lavori e all'acquisizione di beni e servizi previste dalle leggi e dai regolamenti. La stessa gestisce i procedimenti per gli appalti di lavori pubblici e per l'acquisizione di beni e servizi. Gli enti associati sono tenuti a comunicare la loro programmazione temporale in merito ad attività di gare per appalti lavori o forniture di beni e servizi, che dovrebbero richiedere l'attivazione della centrale unica di committenza.
4. La gestione associata svolge le procedure di gara relativamente ad appalti di lavori ed acquisizione beni e servizi, con specifico riferimento alla stesura della documentazione amministrativa, alla gestione

delle attività inerenti il procedimento di gara, la pubblicazione anteriore e successiva alla gara e gli adempimenti inerenti il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG). Rimangono in capo ai Comuni le attività relative alla predisposizione del piano annuale e triennale dei lavori pubblici, alla predisposizione del piano biennale beni e servizi, lo studio e la progettazione dei lavori e dei servizi, l'attività di gestione operativa del contratto (stipulazione del contratto, esecuzione, contenziosi, ecc.).

5. La gestione associata svolge i seguenti procedimenti relativi all'acquisizione di beni e servizi:

- a) la gestione operativa del procedimento di gara con specifico riferimento alla stesura della documentazione amministrativa e alla gestione delle attività inerenti il procedimento di gara;
- b) il supporto nelle fasi di pubblicazione anteriore e successiva alla gara nonché per tutti gli adempimenti inerenti il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG).
- c) l'analisi e il monitoraggio della spesa territoriale funzionale alla proposizione di iniziative i acquisto sinergico.

Rimangono in capo ai singoli Comuni la definizione del piano dei fabbisogni di beni e servizi, la definizione dei requisiti tecnici del bene/servizio da acquistare, l'attività di gestione del contratto (stipulazione del contratto, esecuzione, contabilità, sicurezza, direzione, stati di avanzamento, fatturazione, contenziosi, risoluzione di controversie con i fornitori, ecc.).

6. I comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini il servizio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle diverse amministrazioni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.

ARTICOLO 5

Modalità di svolgimento della gestione associata

1. La sede della gestione associata è stabilita dalla Giunta dell'Unione dove si provvederà alla sistemazione logistica del servizio associato e alla gestione operativa dei compiti e delle attività connesse agli appalti di lavori e all'acquisizione di beni e servizi.
2. Ogni singolo comune è tenuto ad assicurare la gestione delle informazioni di base agli operatori economici.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione il servizio associato svolge le proprie attività secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale dell'Unione.

ARTICOLO 6

Modalità di funzionamento del servizio associato

1. I comuni aderenti assicurano la dotazione delle risorse umane alla centrale unica di committenza e gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura. La Centrale Unica di Committenza è composta dal Responsabile con posizione organizzativa e da un funzionario scelto tra i dipendenti di livello C o D, tecnico, o amministrativo, o amministrativo contabile del Comune di appartenenza o di altro comune se disponibile. In base ai fabbisogni stimati la suddetta dotazione potrà essere implementata assegnando altri dipendenti di livello C o D, tecnico, o amministrativo, o amministrativo contabile secondo un criterio di rotazione annuale fra i dipendenti indicati da ogni singolo Comune. La dotazione organica del servizio associato potrà comunque subire variazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, nel rispetto delle decisioni assunte dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati e nel rispetto della normativa vigente.
2. L'unione dei comuni, previo accordo tra le parti, può avvalersi della struttura di uno dei comuni aderenti all'unione, che abbia dato in tal senso la disponibilità.
3. Si prevede l'istituzione di un apposito Albo dei commissari dell'Unione, utilizzabile dal

Responsabile della CUC - nei casi previsti dalla normativa vigente - per la nomina della commissione di gara. Come commissari verranno iscritti, con le modalità di “albo aperto” tutti i dipendenti indicati dai Comuni dell’Unione esperti in specifiche materie indicate. Il criterio di selezione applicato è quello del sorteggio nelle categorie attinenti l’oggetto della procedura come descritto nel regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza di prossima approvazione.

4. Resta salva la facoltà dell’amministrazione per cui viene svolta la gara, di richiedere commissari esterni al suddetto Albo, scelti secondo quanto previsto dalla vigente normativa e il cui costo resterà a totale carico del Comune richiedente.

ARTICOLO 7

Responsabile del servizio associato

1. Al fine di garantire la necessaria e immediata funzionalità del servizio associato si stabilisce di attribuire a un dipendente, già titolare di Posizione Organizzativa in uno dei Comuni dell’Unione, nominato, sentita la Giunta dell’Unione dei Comuni, dal Presidente anche a seguito di adeguata procedura comparativa da parte degli organi preposti se necessario, e comunque solo dopo aver acquisito il parere favorevole del Comune interessato e del dipendente stesso, la responsabilità e la direzione della gestione associata del servizio in oggetto, dotato di autonomia decisionale sugli ambiti tecnici e operativi di competenza del settore.

2. Il responsabile del servizio associato:

a) predispone annualmente salvo eccezionali esigenze una proposta di piano di lavoro da sottoporre alla Giunta dell’Unione che tiene conto delle esigenze dei singoli enti associati, dell’effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;

b) predispone rapporti periodici sull’andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti.

3. Il responsabile del servizio associato è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza per gli enti sottoscrittori della presente convenzione, fatta salva la possibilità di nominare uno o più responsabili dei procedimenti per specifiche istruttorie, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

4. Qualora venga meno la disponibilità del soggetto individuato quale responsabile a rivestire tale ruolo, lo stesso dovrà comunicare la situazione di indisponibilità garantendo la non soluzione di continuità con il successore, ed il Presidente dell’Unione con la stessa procedure dovrà provvedere a nominare un nuovo responsabile.

5. Al responsabile del servizio associato potrà essere applicata dagli organi competenti la maggiorazione prevista dal C.C.N.L. per i servizi in convenzione all’indennità di responsabile di P.O. già percepita nel Comune di appartenenza, anche sulla base dei criteri stabiliti dalle disposizioni regolamentari in materia.

6. La funzione di Responsabile del servizio associato sarà attribuita, seguendo, di norma, un criterio di rotazione fra i soggetti individuati dai Comuni dell’Unione secondo le modalità stabilite al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 8

Durata della convenzione

1. La presente Convenzione avrà decorrenza dalla data di stipula della presente e per una durata di anni 10 (dieci), ma potrà cessare per mutuo consenso dichiarato dai Consigli dei Comuni interessati e dal Consiglio dell’Unione, per intervenute modifiche di norme o per scioglimento dell’Unione.

ARTICOLO 9

Rapporti finanziari

1. I costi del servizio associato sono a carico degli enti aderenti.

2. Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato.
3. A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede con gli eventuali trasferimenti disposti dai Comuni aderenti a rendicontazione effettuata a favore dell'unione, nel rispetto del seguente criterio di riparto:
 - 50% dei costi sostenuti da ripartire in base al numero abitanti di ogni singolo comune;
 - 50% in base al numero di gare svolte dalla Centrale di Committenza per ogni ente.
4. L'unione dei comuni può stabilire di farsi carico in quota parte o totalmente della spesa, in relazione alle disponibilità finanziarie dell'ente.

ARTICOLO 10

Risoluzioni di controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.
2. Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento dei procedimenti di appalto rimangono affidate alla competenza dell'ente aderente.

ARTICOLO 11

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione, nonché alle disposizioni del codice civile.
2. Nelle more della sottoscrizione della convenzione e della strutturazione operativa del servizio, gli enti aderenti si possono avvalere di forme alternative previste dalla normativa vigente per la gestione del servizio di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 12

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della gestione della Centrale Unica di Committenza, sino al 30 giugno 2023, viene affidata dai comuni dell'Unione all'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" la funzione e la gestione relativa agli adempimenti di gara afferenti alle procedure del PNRR e del PNC, non altrimenti gestibili autonomamente dal singolo comune, all'art. 37, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e tutte le altre procedure di gara non altrimenti gestibili autonomamente dalla stazione appaltante del Comune;

ARTICOLO 13

Disposizioni finali

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella B, del D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni di cui art. 1 lettera b) della Tabella Parte II del D.P.R. n. 131/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
dell'Unione dei Comuni
"Arcipelago del Sulcis"

Comune di Calasetta

Comune di Carloforte
Comune di Sant'Antioco

Convenzione sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.